



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020
(RS 818.101.26);
Modifica del 26 maggio 2021
(Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività
sportive e culturali, telelavoro)**

Stato: 26.05.2021 / la modifica dell'ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2021

Art. 3b capoverso 2 lett. d nonché cpv. 3 e 4

Capoverso 2 lettera d: attualmente sulle terrazze dei ristoranti si è esentati dall'obbligo della mascherina solo durante la consumazione al tavolo. All'arrivo, prima di ricevere i cibi e le bevande ordinate e anche dopo la consumazione vige l'obbligo della mascherina, anche se la persona è seduta al tavolo. Con l'apertura dei luoghi chiusi dei ristoranti questa prescrizione non è più valida; ora (sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne dei ristoranti) non è obbligatorio indossare la mascherina, a prescindere dalla consumazione, mentre la persona è seduta al tavolo; la mascherina deve essere indossata unicamente prima di sedersi al tavolo e quando lo si lascia.

Il *capoverso 3* stabilisce in quali circostanze gli ospiti di case di cura sono esentati dall'obbligo della mascherina nei settori accessibili al pubblico degli istituti. Sono previste deroghe per le persone vaccinate e guarite dal SARS-CoV-2. Le modifiche non interessano i contenuti, bensì esclusivamente la forma: la regolamentazione della durata delle deroghe è stata trasferita a un nuovo allegato 2, in cui sulla base dell'articolo 3d capoverso 2 è disciplinata anche la durata della deroga relativa alla quarantena dei contatti. L'allegato 2 disciplina inoltre quali vaccini danno diritto all'esenzione dall'obbligo della mascherina (*cpv. 4*). La competenza per l'aggiornamento dell'allegato 2 alle attuali conoscenze scientifiche è trasferita al DFI dietro consultazione della Commissione federale per le vaccinazioni (cfr. art. 13a).

Art. 3c capoverso 1

Il *capoverso 1* limita il numero massimo di persone in assembramenti nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi. Con l'aumento a 50 persone delle dimensioni massime consentite dei gruppi a manifestazioni private all'aperto che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico (bensì in aree private o per esempio anche in parchi) e che sono ammesse senza piano di protezione (cfr. art. 6 cpv. 2) non appare più opportuno limitare gli assembramenti spontanei. Inoltre non sarebbe fattibile per le forze dell'ordine determinare con esattezza il numero di persone presenti nell'area. Il divieto è pertanto abrogato.

Art. 3d capoversi 2, 2^{bis}, 3, 3^{bis} e 4 lett. b

Il *capoverso 2* precisa l'articolo 3a della legge COVID-19 e stabilisce quali condizioni quadro devono essere adempiute affinché le persone vaccinate siano esentate dalla

quarantena dei contatti. La regolamentazione alla *lettera a* corrisponde alla regola relativa all'esenzione dall'obbligo della mascherina nelle case di cura (art. 3b cpv. 3). Nell'allegato 2 è stabilita la durata della deroga (sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione, ovvero in Svizzera dopo la seconda dose) e sono specificati i vaccini per i quali si applica la deroga: vaccinazione completa con un vaccino omologato in Svizzera secondo le raccomandazioni dell'UFSP o con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali secondo le raccomandazioni di vaccinazione dello Stato nel quale è stata effettuata la vaccinazione (allegato 2 numero 1.1). Se il vaccino è omologato in Svizzera o dall'EMA, non è rilevante in quale Stato è somministrato.

Alla *lettera b* è ripresa la deroga alla quarantena dei contatti già attualmente in vigore per persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e che sono guarite.

La *lettera c* è modificata in analogia al vigente capoverso 3 (deroga alla quarantena nelle aziende che mettono a disposizione dei loro dipendenti un'offerta di test mirati e ripetuti). Nella fattispecie si aggiunge che la deroga alla quarantena per persone che svolgono un'attività di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale vale esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, ma non negli ambiti della vita privata.

Il capoverso 2^{bis} stabilisce che le persone considerate vaccinate ai sensi del capoverso 2 e dunque i vaccini per i quali si applica la deroga all'obbligo di quarantena sono definiti nell'allegato 2 (cfr. art 3b cpv. 4).

Il capoverso 3 ha ora una nuova struttura e disciplina la deroga all'obbligo di quarantena per i dipendenti di aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti. Il piano di test necessario a tale scopo deve ora prevedere anche l'informazione regolare del personale sui vantaggi dei test; non è sufficiente mettere a disposizione i kit di test all'ingresso. Le informazioni regolari possono per esempio essere fornite attraverso e-mail circolari o comunicazioni scritte od orali. Il capoverso 3^{bis} era sinora contenuto nel capoverso 3 lettera c.

Segnatamente nel caso di persone con varianti preoccupanti (Variants of Concern, VOC) può per esempio essere necessaria una quarantena nonostante la guarigione o la vaccinazione. Nel capoverso 4 lettera b è stata integrata la competenza dei Cantoni in merito.

Art. 5a

La disposizione ha una nuova struttura. La principale modifica di contenuto consiste nel fatto che le strutture della ristorazione ora possono accogliere ospiti anche nei luoghi chiusi. A eccezione della prescrizione particolare relativa all'obbligo della mascherina (cfr. art. 3b cpv. 2 lett. d), si applicano le stesse prescrizioni attualmente valide nelle aree esterne aperte. Nelle aree esterne i gruppi di ospiti a ciascun tavolo possono ora essere composti da sei persone. Cosa si intenda per aree esterne può essere ripreso da quanto sinora vige in relazione alle terrazze aperte dei ristoranti (cfr. art. 5a cpv. 2 lett. b nella versione del 14 aprile 2021).

In vista per esempio dei prossimi Campionati europei di calcio o di eventi culturali va aggiunto che nelle strutture della ristorazione è consentito trasmettere una partita su un megaschermo o svolgere un altro genere di manifestazione. Devono tuttavia essere rispettate sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne tutte le prescrizioni quadro (obbligo di stare seduti, gruppi di al massimo quattro persone per tavolo o di al massimo sei persone per tavolo nelle aree esterne, registrazione dei dati di contatto di

tutti i presenti). È pertanto consentita per esempio anche l'organizzazione di un concerto, a condizione che le prescrizioni quadro e il numero massimo di persone presenti secondo l'articolo 6 capoverso 1^{bis} lettera a siano rispettati.

È abrogato l'obbligo di chiusura tra le 23 e le 6 sinora in vigore ai sensi del diritto federale.

La disposizione è attualmente limitata nel tempo; la limitazione è ora prolungata fino al 30 giugno 2021.

Art. 5d

La disposizione è ampiamente ripresa poiché attualmente limitata nel tempo sino a fine maggio (ora fino al 30 giugno, cfr. num. IV cpv. 2).

L'unica modifica di contenuto riguarda il *capoverso 1 lettera b* nel quale è inserita una deroga per l'apertura dei luoghi chiusi di bagni termali e centri wellness: poiché nei luoghi chiusi di strutture pubblicamente accessibili vige l'obbligo della mascherina, sinora queste strutture sono rimaste chiuse in quanto non assimilabili alla categoria delle strutture sportive per le quali sono invece possibili deroghe all'obbligo della mascherina. I bagni termali e i centri wellness potranno aprire i loro luoghi chiusi anche per attività nelle quali non è possibile indossare la mascherina, per esempio per fare il bagno, a condizione che il piano di protezione preveda misure specifiche per garantire il rispetto della distanza necessaria, per esempio nell'occupazione delle strutture balneari. Inoltre vige una limitazione della capienza secondo la formula dei 15 metri quadrati per persona (cfr. allegato 1 num. 3.1^{bis} lett. e). Si presume che le attività svolte nei bagni termali e nei centri wellness siano molto tranquille. Per contro, le strutture balneari per il tempo libero, come per esempio i cosiddetti parchi acquatici, non possono ancora aprire i loro luoghi chiusi.

Le prescrizioni speciali per gli impianti negli alberghi (cpv. 1 lett. b del diritto vigente) possono essere abrogate con l'autorizzazione generale all'apertura dei luoghi chiusi di bagni termali e centri wellness.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b, c, d, e e g, cpv. 1^{bis} nonché cpv. 1^{ter} e 2

Capoverso 1: il limite generale del numero di persone alle manifestazioni è aumentato da 15 a 50 persone. Al contrario delle manifestazioni in presenza di pubblico (cfr. a riguardo cpv. 1^{bis}), questa modifica riguarda le manifestazioni alle quali le persone partecipano attivamente (in particolare eventi di associazioni, ma anche manifestazioni nella cerchia familiare o degli amici che eventualmente si svolgono anche con più di 30 persone nei luoghi chiusi di una struttura pubblicamente accessibile). L'organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

In considerazione dell'aumento del numero di persone consentito a manifestazioni in presenza di pubblico (cfr. cpv. 1^{bis}), anche il numero di persone partecipanti a manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché a manifestazioni religiose è aumentato a 100 (all'interno) e a 300 (all'esterno) (*lett. b e d*). Come anche nelle manifestazioni in presenza di pubblico, le persone che si esibiscono, celebrano o assistono (p. es. sacerdote, organista ecc.) non sono da calcolare. Le *lettere c ed e* possono essere abrogate; con l'aumento a 50 del numero massimo consentito di persone in luoghi chiusi (e a 100 persone a manifestazioni religiose in luoghi chiusi) decadono le deroghe per le udienze dinanzi ad autorità giudiziarie e i funerali. Nella *lettera g* sono modificati unicamente i rimandi.

Il *capoverso 1^{bis}* disciplina i dettagli relativi alle manifestazioni in presenza di pubblico, ovvero le manifestazioni nelle quali i visitatori o gli spettatori assistono a un'esibizione e non vi partecipano attivamente. Ne sono un esempio i concerti, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche e l'assistere a competizioni sportive. Gli attuali limiti massimi sono aumentati da 50 a 100 (all'interno) e da 100 a 300 (all'esterno) (*lett. a*). Il limite di capienza ammesso è aumentato da un terzo alla metà (*lett. b*). Si rinuncia all'obbligo di assegnare individualmente i posti ai singoli visitatori (*lett. c*), in quanto vige l'obbligo della mascherina e pertanto non devono essere registrati dati di contatto (deroga cfr. *lett. e*). Continua a vigere l'obbligo di stare seduti, posti in piedi non sono ammessi. Soltanto per le manifestazioni in presenza di pubblico sinora vietate nei settori dello sport e della cultura di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo (in particolare per i genitori che spesso li accompagnano) valgono determinate agevolazioni rispetto ad altre manifestazioni in presenza di pubblico (*lett. d*): nelle aree esterne può essere presente il pubblico anche se non sono disponibili posti a sedere (p. es. alle partite di calcio delle squadre giovanili spesso non sono disponibili posti a sedere a bordo campo). La distanza e la mascherina sono di principio obbligatorie per il pubblico. L'organizzatore può tuttavia prevedere che i visitatori possano consumare cibi e bevande nei posti a sedere, per esempio popcorn al cinema. Se lo consente, deve registrare i dati di contatto di tutti i visitatori, compresi i numeri di posto (cfr. allegato 1 num. 4.4 *lett. b*). Un teatro può per esempio gestire un bar nell'area d'ingresso, ma deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 5a.

Le prescrizioni per le manifestazioni in presenza di pubblico (*lett. a–e*) si applicano anche a eventi di public viewing che non si svolgono in strutture della ristorazione. Se le manifestazioni si svolgono in strutture della ristorazione (esibizioni di musicisti, public viewing), ai sensi della *lettera f* si applicano unicamente le limitazioni alle dimensioni del pubblico (100 persone all'interno / 300 persone all'esterno) nonché le prescrizioni per strutture della ristorazione (in particolare l'obbligo di stare seduti, gruppi di quattro persone per tavolo o di sei persone per tavolo all'aperto, registrazione dei dati di contatto di tutte le persone). Le feste con public viewing sono ammesse: devono tuttavia essere rispettate le stesse prescrizioni vigenti per il public viewing presso strutture della ristorazione già esistenti. Se per lo svolgimento della festa è necessaria un'autorizzazione secondo il diritto cantonale, questa dovrà essere ottenuta.

Il *capoverso 1^{ter}* stabilisce che sono vietate le manifestazioni di ballo in cui i visitatori stessi ballano, per esempio anche a feste di matrimonio in sale affittate di strutture della ristorazione. Non rientrano nel divieto le rappresentazioni di ballo in presenza di pubblico, per esempio le rappresentazioni di balletti. Le discoteche e le sale da ballo restano chiuse (art. 5a cpv. 1).

Art. 6b cpv. 5

Sono stati cambiati unicamente i rimandi alle disposizioni modificate nei settori dello sport e della cultura.

Art. 6b^{bis} cpv. 1 lett. g

La *lettera g* stabilisce che il divieto di manifestazioni di ballo secondo l'articolo 6 capoverso 1^{ter} non si applica a grandi manifestazioni all'aperto. Considerata la possibilità di svolgere concerti open air nei quali spesso si balla davanti al palco, le manife-

stazioni di ballo all'aperto non sono vietate. In luoghi chiusi con obbligo di stare seduti ciò non sarà possibile fino al 20 agosto.

Art. 6b^{ter} cpv. 2

Con riferimento alle manifestazioni di ballo, il *capoverso 2* stabilisce che alle grandi manifestazioni a partire dal 20 agosto il relativo divieto ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1^{ter} non varrà più né all'aperto né in luoghi chiusi. Di conseguenza anche le grandi discoteche e sale da ballo che possono accogliere più di 1000 persone potranno riprendere l'attività per lo svolgimento di queste manifestazioni.

Art. 6d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c

La modifica riguarda in primo luogo il limite di capienza per attività presenziali in istituti di formazione (*cpv. 1 lett. b*), aumentato da un terzo alla metà della capienza dei locali.

La modifica riguarda quindi nello specifico le attività presenziali di istituti accademici nonché di offerenti di formazione professionale superiore o di perfezionamento, per i quali attualmente vige un limite massimo di 50 persone (sono possibili deroghe per manifestazioni che costituiscono una componente indispensabile di un corso di formazione e per le quali la presenza è necessaria). Ora gli istituti accademici nonché gli offerenti di formazione professionale superiore o di perfezionamento devono avere la possibilità di svolgere in generale attività presenziali senza limitazione del numero di persone presenti. A tale scopo devono disporre di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dal servizio cantonale competente. Gli studenti non hanno l'obbligo di sottoporsi ai test ma devono avere la possibilità di effettuare un test a cadenza regolare. Oltre ad ammettere le attività presenziali senza limiti di persone, agli istituti accademici nonché agli offerenti di formazione professionale superiore o di perfezionamento è data anche la possibilità di riempire i locali nei quali hanno luogo le attività didattiche senza limitazione della capienza.

Art. 6e

La modifica concerne da un lato le attività sportive di bambini e giovani, che ora possono svolgere anche competizioni in presenza di pubblico (cfr. le spiegazioni relative all'art. 6 cpv. 1^{bis}, in particolare lett. c^{bis}). In questo senso, tali competizioni sono ora consentite senza restrizioni analogamente agli eventi sportivi nel settore professionistico e di élite. Ovviamente, anche in questo caso è necessario un piano di protezione.

Dall'altro, sono interessate dalle modifiche le attività sportive amatoriali di persone nate nel 2000 o prima (*cpv. 2*). In merito sono apportate le seguenti modifiche:

- le dimensioni dei gruppi che possono esercitare un'attività sportiva sono portate da 15 a 50 persone;
- ora le competizioni in presenza di pubblico sono di principio consentite anche in ambito amatoriale; si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 cpv. 1^{bis};
- all'aperto sono ora consentiti anche allenamenti e competizioni di discipline sportive con contatto fisico (dimensioni del gruppo: max. 50 persone). Sono pertanto consentite per esempio anche partite di calcio e di pallacanestro, incontri di judo o lotta, anche in presenza di pubblico (*lett. a*; nel rispetto delle

prescrizioni per manifestazioni in presenza di pubblico di cui all'art. 6 cpv. 1^{bis}). È obbligatoria la registrazione dei dati di contatto degli sportivi (*lett. b*);

- nei luoghi chiusi la superficie che deve essere disponibile per l'utilizzo esclusivo durante l'esercizio di un'attività sportiva tranquilla nella quale non si abbandona il posto assegnato (p. es. yoga) è ridotta da 15 a 10 metri quadrati (*lett. b num. 1 i.c.d. con l'allegato 1 num. 3.1^{quater} lett. b*);
- è ora consentito l'esercizio in luoghi chiusi di discipline sportive nelle quali non può essere indossata una mascherina né rispettata la distanza (p. es. discipline sportive di contatto come judo e lotta, ma anche sport in team come p. es. tennis doppio), esclusivamente in piccoli gruppi fissi di quattro persone (o in gruppi di due nel caso del tennis doppio) che non si mescolano tra loro e che hanno a disposizione 50 metri quadrati per uso esclusivo. La registrazione dei dati di contatto è obbligatoria (*lett. b i.c.d. con l'allegato 1 num. 3.1^{quater} lett. c*). Gli sport di squadra non possono ancora essere esercitati in luoghi chiusi.

Il *capoverso 3* ha subito unicamente modifiche redazionali.

Poiché anche questa disposizione è limitata nel tempo, è stata ampiamente ripresa. La limitazione temporale termina ora il 30 giugno 2021.

Art. 6f

Gli allentamenti nel settore della cultura seguono quelli nel settore dello sport. Non solo nel settore professionistico bensì anche in ambito amatoriale (compresi bambini e giovani) sono ora consentite le esibizioni in presenza di pubblico. Si precisa per maggiore chiarezza che le persone che seguono una formazione per professionisti della cultura (studenti) sono classificate come artisti professionisti. Per il resto, si segnalano le seguenti modifiche:

- il divieto di esibizioni di cori vale ora solo nei luoghi chiusi (sia in ambito professionale che amatoriale; *cpv. 2 e cpv. 3 lett. d*);
- anche per le attività culturali vale l'aumento delle dimensioni dei gruppi da 15 a 50 persone. Possono pertanto esibirsi in presenza di pubblico per esempio anche orchestre più grandi, nei luoghi chiusi rispettando le prescrizioni sul distanziamento (10 m²/persona) o con barriere; nelle aree esterne rispettando la distanza normale di 1,5 metri;
- per gli strumenti a fiato e le attività che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per le quali non si abbandona il posto assegnato, in caso di svolgimento senza mascherina in luoghi chiusi si applica ora la prescrizione dei 10 metri quadrati a disposizione per persona per uso esclusivo (alternativa: una barriera efficace). Per il canto sono confermati 25 metri quadrati;
- i quartetti di fiati o di archi (senza mascherina) possono ora provare anche insieme in luoghi chiusi a condizione che siano registrati i dati di contatto (cfr. *cpv. 3 lett. c num. 2*). Questo vale anche per altre attività artistiche nelle quali si verificano contatti: sono consentite in gruppi fissi di quattro.

Art. 6g

A questa disposizione è stata apportata una sola modifica, ovvero l'eliminazione del *capoverso 2*: in seguito all'apertura dei luoghi chiusi dei ristoranti, la consegna di cibi

e bevande è ora consentita anche nei luoghi chiusi di istituzioni di animazione socio-culturale dell'infanzia e della gioventù. Inoltre, considerato che i giovani possono svolgere attività sportive e culturali senza restrizioni e anche senza mascherina, si rinuncia al divieto di manifestazioni di ballo presso queste istituzioni. L'articolo è ampiamente ripreso poiché è attualmente limitato nel tempo e lo rimane (fino al 30 giugno 2021).

Art. 9 cpv. 1^{bis}

L'apertura dei luoghi chiusi di strutture della ristorazione è associata a significativi rischi epidemiologici. I Cantoni sono pertanto tenuti a eseguire controlli specifici in queste strutture e a dedicare particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni nella prassi. Eventuali carenze riscontrate devono essere risolte in modo rapido e duraturo dai gestori responsabili. In caso contrario, i Cantoni dovranno introdurre ulteriori provvedimenti più incisivi rispettando il principio di proporzionalità.

Art. 10 cpv. 3^{bis}

L'attuale situazione epidemiologica permette che le aziende revochino a determinate condizioni l'obbligo del telelavoro per i loro dipendenti. Secondo il nuovo capoverso 3^{bis} ciò è consentito tuttavia solo se le relative aziende hanno introdotto un piano di test secondo l'articolo 3d capoverso 3 (test mirati e ripetuti). I dipendenti devono inoltre essere informati regolarmente sui vantaggi dei test (cfr. art. 3d cpv. 3 lett. a). L'obbligo del telelavoro è solo uno dei provvedimenti per la protezione dei lavoratori (cfr. capoversi 1, 1^{bis} e 2); i restanti provvedimenti restano in vigore. Per le aziende che hanno introdotto un piano di test, l'UFSP emette una raccomandazione di telelavoro; tuttavia, un obbligo non sussisterà più.

Art. 13 nonché numero III (modifica dell'allegato dell'ordinanza concernente le multe disciplinari)

La disposizione penale è modificata in seguito a nuove prescrizioni materiali:

- nella *lettera e* sono ora perseguite anche le violazioni del divieto di svolgimento di manifestazioni di ballo;
- secondo la *lettera e^{ter}* è punibile la partecipazione intenzionale a una manifestazione di ballo vietata;
- la *lettera g* riguarda unicamente la violazione del divieto di assembramenti. Essendo tale divieto stato abrogato (art. 3c cpv. 1), questa disposizione penale è stata eliminata;
- nella *lettera h* sono modificati unicamente i rimandi.

Anche nell'ordinanza concernente le multe disciplinari sono modificati i rimandi rilevanti.

Allegato 1 numero 3.1^{bis}

Lettera b: si rinuncia a prescrizioni sulla capienza differenti o più severe a seconda delle dimensioni del negozio nel settore non alimentare. Per tutti i negozi si applica

ora la stessa limitazione di accesso: 10 metri quadrati di superficie commerciale per cliente (*lett. b e c*).

Per la nuova *lettera e* si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 5d. La modifica della *lettera g* è unicamente di natura linguistica.

Allegato 1 numero 3.1^{ter} e allegato 1 numero 3.1^{quater}

Questi numeri disciplinano le prescrizioni dettagliate per le attività nei settori dello sport e della cultura svolte in luoghi chiusi senza indossare la mascherina. Si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 6e e 6f. Si segnalano inoltre i seguenti punti: nel settore dello sport le prescrizioni sulla capienza nelle piscine sono armonizzate alle prescrizioni per i bagni termali: il numero di persone che può essere ammesso si calcola secondo la formula dei 15 metri quadrati di superficie per persona (*num. 3.1^{quater} lett. d*). Inoltre, nell'ambito delle presenti riaperture, è abbandonata la regola secondo cui possono essere presenti in un locale al massimo 15 persone se una persona pratica sport senza mascherina (*lett. e*).

Allegato 2

Si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 3b capoversi 3 e 4 nonché 3d capoversi 2 e 2^{bis}.

Numero IV cpv. 2

Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l'allegato 1 numero 3.1^{ter} (nonché ora numero 3.1^{quater}), attualmente limitati nel tempo fino al 31 maggio 2021, sono ora limitati nel tempo fino al 30 giugno 2021.